TESTO UNICO LA FINANZA LOCALE

Art. 161

Soggetto ed oggetto dell'imposta; ripartizione del reddito

L'imposta sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni colpisce chiunque eserciti, anche in modo non continuativo, un'industria, un commercio, un'arte o una professione da cui tragga un reddito soggetto all'imposta di ricchezza mobile. L'obbligo dell'imposta sorge col sorgere dell'industria, commercio, arte o professione. L'imposta grava sul reddito o sulla parte di reddito che si produce nel comune. La ripartizione del reddito che si produce in due o piu' comuni e' fatta dall'ufficio distrettuale delle imposte che ha eseguito l'accertamento, tenendo conto, in giusta misura, cosi' degli elementi tecnici, come di quelli direttivi ed amministrativi che concorrono alla formazione del reddito. La ripartizione e' notificata, tanto ai vari comuni interessati quanto al contribuente, a cura del comune nel quale il contribuente stesso figura iscritto agli effetti dell'imposta di ricchezza mobile: e' notificata anche alle amministrazioni provinciali interessate quando riguarda comuni appartenenti a provincie diverse.

Versione in vigore dal 1 ottobre 1931, non più in vigore dal 15 febbraio 1938 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico la finanza locale
Estremi	Regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 16 settembre 1931

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-la-finanza-locale/art-161-soggetto-ed-oggetto-dell-imposta-ripartizione-del-reddito/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it